

## LEGA REGIONALE CALCIO MARCHE SETTORE DISCIPLINARE Giudice d'appello

## Stagione Sportiva 2009 – 2010 Comunicato Ufficiale N° 4/S.D. del 23/11/2009

Si trascrive integralmente il testo delle decisioni del Giudice d'appello relative alla riunione tenutasi in Ancona il 20 novembre 2009.

"RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN SILVESTRO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE PAOLINI BRAMANTE FINO AL 30.6.2010 (Delibera del Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino – Comunicato Ufficiale n. 5 del 4.11.2009 – Calcio a 11).

Il Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 4.11.2009, squalificava fino al **30 giugno 2010** il giocatore **Paolini Bramante**, per atto di violenza nei confronti dell'arbitro al 19' del 1° tempo della partita San Silvestro – Calcinelli United del 31.10.2009, valida per la quinta giornata di andata del girone B del campionato provinciale di calcio a undici.

Propone gravame a questo Giudice d'appello l'Associazione Sportiva San Silvestro, per ottenere una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Sostiene l'appellante che il Paolini, espulso per doppia ammonizione, si è sentito "profondamente discriminato e trattato male" dalla decisione arbitrale, a suo dire esagerata, decisione che ha portato il tesserato a compiere il gesto – comunque brutto ed inammissibile, ma da non considerare mero "atto di violenza" – di "strappare di bocca" il fischietto all'arbitro, gettandoglielo via.

Conclude la ricorrente, ricordando l'esemplare comportamento sempre tenuto dal Sig. Paolini.

## Il ricorso merita parziale accoglimento.

Esaminati gli atti ufficiali, si osserva che il giocatore pur per un gesto di protesta e di esasperazione, veniva a contatto con l'arbitro, stringendogli energicamente la bocca per togliergli il fischietto e gettarlo a terra assieme al cartellino.

I fatti di cui il Paolini deve rispondere non sono di lieve entità come riconosciuto anche dalla ricorrente e la sanzione non può essere "ridotta al massimo", come richiesto nel reclamo.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice, di poter derubricare l'illecito in **atteggiamento minaccioso accompagnato da comportamento gravemente aggressivo** e, di conseguenza, anche in considerazione dei buoni precedenti del giocatore, di ridurre la durata della sanzione.

Appare quindi equa, ai sensi degli Artt. 26, 29, 127 e 132 del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp, la squalifica fino al **28 febbraio 2010**.

La tassa reclamo va restituita ai sensi dell'art. 77 RD.

Per questi motivi il Giudice d'appello in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'**Associazione Sportiva San Silvestro** di Fermignano (PU), riduce la squalifica inflitta in prima istanza al tesserato **Paolini Bramante** al **28 febbraio 2010** ed ordina la restituzione della relativa tassa.

Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Provinciale Calcio Uisp di Pesaro Urbino per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 2 R.D.

Il Giudice d'appello "

Pubblicato in Ancona il 23 novembre 2009

Il Presidente
Franco Coacci